SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 ottobre 2003, n. **285.**

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4269):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI).

Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) e IV (Difesa), in sede referente, il 25 agosto 2003 con pareri del Comitato per la legislazione I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 9, 10, 16 e 17 settembre 2003.

Esaminato in aula il 22 settembre 2003 ed approvato il 24 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2499):

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 2003.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 30 settembre 2003 ed il 1° ottobre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 14 ottobre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 25 agosto 2003.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note, è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

03G0307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 settembre 2003.

Ingresso gratuito nei giorni 29 e 30 novembre 2003, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile», ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Considerate le iniziative promosse dal Ministero in occasione dell'anno europeo dell'handicap, tra le quali la «XXII Giornata internazionale del disabile» che avrà luogo nei prossimi 29 e 30 novembre 2003, consentendo l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori in tutti i luoghi d'arte dello Stato;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi;

Decreta:

Nei giorni 29 e 30 novembre 2003, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile» è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 settembre 2003

Il direttore generale: PROIETTI

03A11512

DECRETO 1° ottobre 2003.

Ingresso gratuito il giorno 5 ottobre 2003, in occasione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 52627 del 19 agosto 2003 con la quale il segretariato generale fa presente che il 5 ottobre 2003, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, indetta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, l'amministrazione ha deliberato di consentire l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori in tutti i luoghi d'arte dello Stato;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi;

Decreta:

Il giorno 5 ottobre 2003, in occasione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° ottobre 2003

Il direttore generale: PROIETTI

03A11513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2003.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2003, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2002 per il settore industria;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 337 del 21 maggio 2003;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 57,65 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2003, nella misura di euro 12.106,50 e di euro 22.483,50.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 32.376,24 per i comandanti e per i capi macchinisti, in euro 27.429,87 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 24.956,69 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2001 e precedenti 1,0240;

anno 2002 e 1° semestre 2003 . . . . 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2003, è fissato in euro 398,66.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2003, è fissato in euro 1.597,35.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 394

03A11507

DECRETO 1° agosto 2003.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2003, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2002 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 337 del 21 maggio 2003;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata a decorrere dal 1° luglio 2003, in euro 18.273,10.

A norma dell'art. 14, lettera *e),* della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b),* del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2003, in euro 12.106,50, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° luglio 2003, è fissato in euro 398,66.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2003, è fissato in euro 1.597,35.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2003

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 395*

03A11508

DECRETO 11 agosto 2003.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 400 adottata dal commissario straordinario dell'INAIL in data 19 giugno 2003, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2003 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2001 e il 2002, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,4 per cento;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2002;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2003, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa è determinato nella misura di euro 205,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 393

03A11509

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 ottobre 2003.

Sostituzione del componente della CONSAP S.p.a. nel Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto il decreto 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 giugno 1993, n. 346, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano nominati i componenti ed i segretari del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria ha approvato i disciplinari delle concessioni con le quali sono state attribuite alla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) le attività pubblicistiche già svolte dall'INA - Ente pubblico, e poi dall'INA S.p.a. a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto in data 22 luglio 2003 con il quale il Comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» è stato ricostituito per la durata di tre anni;

Vista la lettera n. 016676 del 9 settembre 2003 con la quale la CONSAP S.p.a. ha comunicato che, a seguito del collocamento in quiescenza del dirigente di secondo grado, avv. Cesare Citro, nonché di modifiche recentemente intervenute nell'assetto organizzativo della stessa, la responsabilità dell'Area fondi di garanzia e solidarietà è stata affidata a far data dal 1° agosto 2003 al dirigente di secondo grado, dott. Paolo Panarelli;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del predetto avv. Cesare Citro, collocato in quiescenza;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Panarelli, dirigente di secondo grado della CONSAP S.p.a. responsabile dell'area fondi di garanzia e solidarietà, è nominato componente del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, in sostituzione dell'avv. Cesare Citro, dirigente di secondo grado della CONSAP S.p.a. collocato in quiescenza.

Il dott. Paolo Panarelli espleterà le citate funzioni fino alla scadenza del Comitato costituito con il predetto decreto ministeriale 22 luglio 2003.

Roma, 14 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A11510

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2003.

Delega ai direttori di alcuni uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1 istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5 del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il proprio decreto n. 52792 del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti in tale stesso decreto indicati;

Visto il proprio decreto n. 4123 del 2 settembre 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale, è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio periferico di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° novembre 2003 fino al 31 maggio 2005, al dott. Luigi Stramaglia, dirigente di seconda fascia;

Visto il proprio decreto n. 4128 del 10 settembre 2003, con il quale è stato conferito l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° novembre 2003 e per la durata di sei mesi, al dott. Giovanni Goglia, coordinatore agrario;

Visto il proprio decreto n. 4129 del 10 settembre 2003, con il quale, è stato conferito l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Cagliari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 22 ottobre 2003 e per la durata di sei mesi, al dott. Rosario Barresi, coordinatore agrario;

Visto il proprio decreto n. 4131 del 10 settembre 2003, con il quale è stato prorogato l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, fino al 30 novembre 2003, e, altresì, attribuito l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Palermo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, per la durata di cinque mesi, al dott. Giuseppe Fraggetta, ispettore generale ad esaurimento;

Visto il proprio decreto n. 4132 del 10 settembre 2003, con il quale è stato conferito l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2003 e per la durata di sei mesi, al dott. Giuseppe Pica, coordinatore agrario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Stramaglia è delegato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2003 e fino al 31 maggio 2005, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Firenze di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il dott. Giovanni Goglia è delegato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2003 e fino al 30 aprile 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Napoli di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il dott. Rosario Barresi è delegato, a decorrere dalla data del 22 ottobre 2003 e fino al 21 aprile 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cagliari di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il dott. Giuseppe Fraggetta è delegato, fino al 30 novembre 2003, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza e, dal 1° dicembre 2003 fino al 30 aprile 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Palermo di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il dott. Giuseppe Pica è delegato, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2003 e fino al 30 aprile 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2003

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

03A11547

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Rideterminazione quote dei limiti di impegno precedenti. Assegnazioni e indicazioni di ordine procedurale e finanziario. (Deliberazione n. 63/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo a questo Comitato stesso compiti di vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e sulla successiva esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la funzione di supporto per le attività di questo Comitato inerenti le opere strategiche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, interventi inclusi nel primo programma delle opere strategiche, dando mandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere ad instaurare un sistema di monitoraggio idoneo ad assicurare a questo stesso Comitato un supporto adeguato per l'assolvimento dei suddetti compiti di vigilanza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, che:

all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, riserva una quota di € 1.900.000 da utilizzare per le attività d'istruttoria e monitoraggio previste dal predetto decreto legislativo n. 190/2002;

all'art. 2 individua i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie;

all'art. 5, comma 4, stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stati di avanzamento del progetto, mentre al comma 10 prevede che i soggetti finanziatori comunichino con regolarità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a questo Comitato ed al Ministero dell'economia e delle finanze ogni intervenuta erogazione delle somme di cui al comma 1 e comunichino allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni altra informazione, relativa ai rapporti sui mutui contratti, ritenuta utile ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 190/2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, questo Comitato — su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — provvede ad assegnare ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi destinati alla realizzazione del programma delle opere strategiche, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e considerato che la quota dei limiti di impegno suscettibile di attivare il volume di investimenti previsto può essere determinata solo, in via prudenziale e transitoria, come tetto massimo;

Ritenuto di assumere quale tetto massimo il limite d'impegno determinato, in via cautelativa, ipotizzando un'operazione di finanziamento al tasso fisso del 4,15% per l'intero periodo di ammortamento (tasso di riferimento), ferma restando la struttura finanziaria stabilita dall'art. 5 del citato decreto interministeriale n. 5279/2003;

Ritenuto opportuno procedere, sulla base del predetto «tasso di riferimento», alla rideterminazione delle quote dei limiti di impegno assegnate agli interventi ammessi in precedenza a finanziamento, nonché alla quantificazione dei limiti stessi per gli interventi per i quali, nelle more all'emanazione del decreto di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, tale quantificazione non era stata effettuata;

Ritenuto opportuno far gravare le assegnazioni relative ad interventi in più avanzato stato di progettazione, precedentemente effettuate da questo Comitato a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, prioritariamente sul limite di impegno decorrente dall'anno 2002;

Ritenuto altresì di fornire maggiori specificazioni in merito ai soggetti legittimati a contrarre i mutui ed a effettuare le ulteriori operazioni finanziarie di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 ed in merito ai tempi ed alle modalità di accensione dei mutui stessi;

Tenuto conto che, a seguito dei lavori congiunti tra le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata predisposta la «scheda progetto unificata», che riporta le informazioni di base, necessarie a questo Comitato per deliberare l'approvazione degli interventi del primo programma delle opere strategiche *ex lege* n. 443/2001;

Tenuto conto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo a punto un sistema informativo che consente, fra l'altro, di acquisire e di elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per seguire l'evoluzione delle opere;

Ritenuto di formulare indicazioni di ordine procedurale intese a definire i rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla documentazione da inoltrare alla segreteria di questo Comitato a corredo delle relazioni istruttorie relative ai singoli interventi inclusi nel primo programma delle opere strategiche, nonché alle attività da espletare ai fini di consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori ad esso assegnati dalla normativa sopra richiamata;

Delibera:

1. *Determinazione quote dei limiti di impegno attribuite agli interventi ammessi a finanziamento.*

1.1 In relazione al tasso di riferimento indicato in premessa, nonché all'opportunità di utilizzare prioritariamente il limite di impegno decorrente dall'anno 2002, autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, le assegnazioni effettuate da questo Comitato nelle precedenti sedute sono rideterminate come riportato nella prima parte dell'allegato 1 della presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa.

1.2 Al fine di fornire un quadro organico delle assegnazioni sinora effettuate a carico delle risorse di cui al punto precedente, nella seconda parte del citato allegato 1 vengono riportate le ulteriori assegnazioni disposte da questo Comitato nell'odierna seduta.

1.3 Le quote dei limiti di impegno indicate nell'allegato prospetto sono da intendere quale limite massimo di contributo a carico dei fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002.

1.4 In relazione a quanto previsto al successivo punto 2, nel prospetto stesso è individuato altresì — per ciascun intervento — il soggetto autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002.

2. *Soggetto titolare della realizzazione dell'intervento.*

Il «soggetto titolare della realizzazione dell'intervento di preminente interesse nazionale», che l'art. 2 del decreto interministeriale n. 5279/2003 indica quale soggetto autorizzato a contrarre i mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, viene individuato, di volta in volta, nella delibera con la quale questo Comitato ammette a finanziamento il relativo intervento e quantifica la quota del limite o dei limiti di impegno assegnata all'intervento stesso. Di norma tale soggetto coincide con il soggetto aggiudicatore.

3. *Indicazioni di ordine procedurale.*

3.1. Scheda progetto unificata da allegare alla relazione istruttoria.

La «Scheda progetto unificata», che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante (allegato 2), controfirmata dal rappresentante della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà presentata a corredo della relazione istruttoria predisposta per questo Comitato per ogni singola opera e periodicamente aggiornata in particolare nella parte concernente il cronoprogramma.

3.2 Vigilanza sull'affidamento e sulla realizzazione delle opere.

3.2.1 Per consentire a questo Comitato di conoscere in tempo reale l'avanzamento del primo programma delle opere strategiche, sia nel suo complesso sia per ogni singola opera approvata, nonché le eventuali problematiche condizionanti l'avanzamento dei lavori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consentirà alla segreteria di questo Comitato di accedere alla banca dati creata per le predette finalità.

3.2.2 Il soggetto aggiudicatore dovrà tenere costantemente aggiornati i dati nel sistema informativo di cui al punto precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà cura di accertarsi della regolarità del flusso informativo.

3.2.3 I costi del collegamento informatico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Segreteria di questo Comitato sono a carico delle risorse finalizzate al monitoraggio di cui al decreto interministeriale n. 5279/2003.

3.3 Relazioni.

3.3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato, ogni qual volta risulti necessario, una relazione su eventuali problematiche condizionanti l'andamento dei lavori ed eventuali cambiamenti del quadro economico dei lavori stessi. In particolare il predetto Ministero provvederà a segnalare tempestivamente a questo Comitato eventuali inosservanze del cronoprogramma predisposto in fase di affidamento dei lavori e specificatamente il mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori, in modo che questo Comitato, fatti salvi i casi di forza maggiore da comprovare con adeguata documentazione, possa valutare eventuali misure da adottare al riguardo.

3.3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisporrà per questo Comitato una relazione finale per ogni intervento ultimato.

3.3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenterà al Comitato una relazione annuale sull'andamento di tutto il programma: la prima relazione dovrà essere presentata entro dicembre 2003.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 119

ALLEGATO 1

RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEI LIMITI DI IMPEGNO EX ART. 13 LEGGE N. 166/2002

1 Precedenti assegnazioni

(importi in milioni di euro)

Intervento	Delibera di riferim.	2002		2003		2004		Totale 2002-2004		Soggetto autorizzato a contrarre il mutuo
		Limite di impegno massimo (1)	Volume attivabile	Limite di impegno massimo (1)	Volume attivabile	Limite di impegno massimo (1)	Volume attivabile	Limite di impegno massimo (1)	Volume attivabile	
passante di Mestre (2)	92/2002									—
quadrilatero Marche-Umbria (3)	93/2002									—
asse autostradale Salerno-Reggio Calabria: 1° macro lotto	96/2002	*63,621*	700,000					*63,621*	700,000	Anas
Grande raccordo anulare	107/2002	*35,649*	392,230					*35,649*	392,230	Anas
Sitema MO.S.E.	109/2002	*40,899*	450,000					*40,899*	450,000	Consorzio Venezia Nuova
SSV fondo valle Isclero	110/2002			*5,616*	61,788			*5,616*	61,788	Provincia di Benevento
collegamento Alifana-linea 1 metropolitana di Napoli	111/2002	*8,180*	90,000					*8,180*	90,000	Ferrovia Alifana
consolidamento collina Camaldoli	112/2002			*0,295*	3,250	*0,295*	3,250	*0,591*	6,500	Commissario straordinario-Sindaco di Napoli
vallone S. Rocco	113/2002	*2,817*	31,000					*2,817*	31,000	Commissario straordinario-Sindaco di Napoli
acquedotto Favara di Burgio	137/2002	*1,818*	20,000	*1,778*	19,560			*3,595*	39,560	Commissario emergenza idrica in Sicilia
acquedotto Gela-Aragona	136/2002	*2,454*	27,000	*2,415*	26,570			*4,869*	53,570	Commissario emergenza idrica in Sicilia
adduttore del Sinni: ristrutt. e telecontrollo	138/2002			*0,909*	10,000	*0,763*	8,400	*1,672*	18,400	Regione Basilicata
acquedotto Frida, Sinni, e Petrusillo: completam. impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale	139/2002			*0,727*	8,000	*0,727*	8,000	*1,454*	16,000	Regione Basilicata
ammodernamento impianti irrigui comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	140/2002			*0,909*	10,000	*0,909*	10,000	*1,818*	20,000	Consorzio Bonifica Vulture Alto Bradano
completamento linea 1 metropolitana di Napoli: collegamento Dante-Centro Direz.	141/2002	*11,361*	125,000					*11,361*	125,000	Comune di Napoli
adeguamento ss 156 monti Lepini (2° tronco 2° lotto)	144/2002			*2,181*	24,000	*3,272*	36,000	*5,453*	60,000	Regione Lazio
Grandi Stazioni	10/2003	*0,903*	9,939			*22,801*	250,871	*23,704*	260,810	Grandi Stazioni Spa
accessibilità metropolitana Fiera di Milano	22/2003					*10,023*	110,283	*10,023*	110,283	Comune di Milano
accessibilità Fiera di Milano	22/2003			*5,632*	61,966	*10,979*	120,795	*16,611*	182,761	Provincia di Milano
totale assegnazioni precedenti		***167,702***	**1.845,169**	***20,462***	**225,134**	***49,770***	**547,599**	***237,933***	**2.617,902**	

2 Assegnazioni odierne

(importi in milioni di euro)

intervento	Delibera di riferim.	2002		2003		2004		Totale 2002-2004		Soggetto autorizzato a contrarre il mutuo
		Limite di impegno (1)	Volume attivabile	Limite di impegno (1)	Volume attivabile	Limite di impegno (1)	Volume attivabile	Limite di impegno (1)	Volume attivabile	
asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	55/2003					*0,818*	9,000	*0,818*	9,000	Anas
Tre valli tratto Eggi-San Sabino	56/2003			*1,324*	14,564			*1,324*	14,564	Regione Umbria
interporto di Civitavecchia	57/2003			*1,016*	11,183			*1,016*	11,183	Comune di Civitavecchia
schemi idrici Sardegna-Flumineddu-Tirso	58/2003	*0,015*	0,160					*0,015*	0,160	Consorzio di bonifica dell'oristanese
schemi idrici Sardegna sud-orientale	59/2003	*0,032*	0,350					*0,032*	0,350	Ente autonomo del Flumendosa
schemi idrici Sardegna Tirso-Flumendosa-Campidano	60/2003	*4,601*	50,619	*1,497*	16,466			*6,097*	67,085	Ente autonomo del Flumendosa
schemi idrici Molise-acquedotto centrale	61/2003	*0,034*	0,372					*0,034*	0,372	Erim ente risorse idriche Molise
schemi idrici Molise-ristrutturazione acquedotto destro	62/2003	*0,017*	0,191					*0,017*	0,191	Erim ente risorse idriche Molise
totale assegnazioni odierne		**4,698**	**51,692**	**3,837**	**42,213**	**0,818**	**9,000**	**9,353**	**102,905**	

3 Totale generale		2002 Limite di impegno	2002 Volume attivabile	2003 Limite di impegno	2003 Volume attivabile	2004 Limite di impegno	2004 Volume attivabile	Totale Limite di impegno	Totale Volume attivabile	
3 Totale generale		**172,400**	**1.896,860**	**24,298**	**267,347**	**50,588**	**556,599**	**247,286**	**2.720,807**	

NOTE

1 Limiti di impegno quindicennali determinati in base ad un "tasso di riferimento" del 4,15% (fattore di attualizzazione 0,90887)

2 Delibera provvisoria in attesa piano finanziario (onere previsto: 113,40 Meuro)

3 Spese di progettazione a valere sulle risorse L. 166/2002 assegnate al MIT

ALLEGATO 2

SCHEDA DI SINTESI PER SISTEMA INFRASTRUTTURALE

CUP (parte)
ID Scheda
Data aggiornamento:
Versione scheda n.o:

A

A.1 INFRASTRUTTURA STRATEGICA: ☐ Sì ☐ No — se Sì indicare posizione Allegato 1 delibera 21-12-2001 e riportare dati riga A2 — MODALITA' (3)

DPEF 2003-2006 sì ☐ no ☐

A.2 Dati Delibera 121/2001

INFRASTRUTTURA	PREVISIONI DI SPESA								
	COSTO	DISPONIBILITA'		2002			2003	2004	TOTALE
				PROGETTAZIONE	LAVORI	TOTALE			

A.3 Descrizione INFRASTRUTTURA — Inserire una berve descrizione del sistema infrastrutturale

A.4 Articolazione dell'infrastruttura in interventi

Descrizione intervento — N.B. I campi Costo totale e Finanziamento disponibile sono ricavati dal quadro economico e finanziario dell'infrastruttura

n.	Denominazione [N° lotti] (1)	Tipologia (2)	Programma delibera 121/2001 (4)	Costo totale (euro)	Finanziamento disponibile (euro)	previsioni di finanziamento L.O. 2002-2004 (5)	Stato dell'arte (6)	Note
1	*Denominazione Intervento 1 [N]*							
2	*Denominazione Intervento 2 [N]*							
3	*Denominazione Intervento 3 [N]*							
4	*Denominazione Intervento 4 [N]*							
5	*Denominazione Intervento 5 [N]*							
6	*Denominazione Intervento 6 [N]*							
7	*Denominazione Intervento 7 [N]*							
8	*Denominazione Intervento 8 [N]*							
9	*Denominazione Intervento 9 [N]*							
n	*Denominazione Intervento n [N]*							
	totale Infrastruttura strategica							

A.5 L'articolazione dell'infrastruttura è completa — Sì ☐ No ☐

B

Localizzazione — Valutazione Regione

Regioni interessate

☐ favorevole ☐ sfavorevole
☐ favorevole ☐ sfavorevole
☐ favorevole ☐ sfavorevole

Comuni interessati (numero di comuni)

C

Interferenze
Indicare eventuali grandi interferenze da gestire:

REFERENTE M.I.T. (Nome , Cognome, Qualifica, recapito):

DATA: FIRMA

N.B. La scheda anagrafica potrà essere successivamente revisionata per tener conto della effettiva suddivisione in lotti esecutivi, etc.

QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'INFRASTRUTTURA

CUP (parte)	
ID Scheda (intervento):	___
Data aggiornamento:	___
Versione scheda n.o:	___

D		ENTE (proponente)											
E		Infrastrutture strategica ______										ID= ___	
F			Costo			Fonti di finanziamento in Euro							
		Denominazione intervento/lotto	Totale costo Euro	Fonte	Progetto anno (6)	POR	CIPE Legge Obiettivo (7)	PON	Altre fonti	CIPE Aree Depresse	Leggi di settore	Totale	Note
	F.1	*Intervento 1*											
	F.1.01	*Lotto 1 dell'intervento 1*											
	F1.02	*Lotto 2 dell'intervento 1*											
	F1.0n	*Lotto n dell'intervento 1*											
		totale intervento 1											
	F2	*Intervento 2*											
	F2.01	*Lotto 1 dell'intervento 2*											
	F2.02	*Lotto 2 dell'intervento 2*											
	F2.0n	*Lotto n dell'intervento 2*											
		totale intervento 2											
	Fn	*Intervento n*											
	Fn.01	*Lotto 1 dell'intervento n*											
	Fn.02	*Lotto 2 dell'intervento n*											
	Fn.0n	*Lotto n dell'intervento n*											
		totale intervento n											
	F1-Fn	Totale riferito all' infrastruttura strategica											
G		NOTE :											

REFERENTE M.I.T. (Nome, Cognome, Qualifica, recapito):

DATA FIRMA

SCHEDA TECNICA E PROCEDURALE

CUP (parte)
ID Scheda (intervento):
Data aggiornamento:
Versione scheda n.o:

H		ENTE (Proponente):	
I		LOTTO	
L		Livello di progettazione disponibile:	
M		Anno di redazione:	
N	N.1	Completezza della stessa ai sensi della Legge e regolamento Merloni come integrati dalla Legge Obiettivo.	si [ ] no [ ]
		Se NO mancano:	
	N.2	Tempo stimato per il completamento a partire dall'incarico (mesi):	
O		Esiste un SIA aggiornato? SI [ ] NO [ ]	
		anno di redazione:	
		Se No, quanto tempo richiede la redazione (mesi):	
P		Esiste un progettista con incarico vigente/attivabile per il completamento del progetto?	
		Se Si, indicare il referente e recapito:	
		Se NO, quando parte la gara (mesi):	
Q		Proposte forme di partenariato pubblico/privato SI [ ] No [ ]	
		Se Si specificare la tipologia :	
		Valutazione della proposta :	
R		CRONOPROGRAMMA	Sima di costo investimento

	A. ATTIVITA' PROGETTUALI	INIZIO FASE	FINE FASE	APPROVAZIONE	Meuro
R.1	A. ATTIVITA' PROGETTUALI	INIZIO FASE	FINE FASE	APPROVAZIONE	Meuro
R.2	STUDIO DI FATTIBILITA	__/__/__	__/__/__	__/__/__	________

Soggetto competente: ____

Amministrazione che approva il progetto: ______________________________

Note: ____

SCHEDA TECNICA E PROCEDURALE

R.3	PROGETTO PRELIMINARE	__/__/__	__/__/__	__/__/__	______
	Soggetto competente: __________				
	Amministrazione che approva il progetto: __________				
	Note __________				
R.4	PROGETTO DEFINITIVO	__/__/__	__/__/__	__/__/__	______
	Soggetto competente: __________				
	Amministrazione che approva il progetto: __________				
	Note __________				
R.5	PROGETTO ESECUTIVO	__/__/__	__/__/__	__/__/__	______
	Soggetto competente: __________				
	Amministrazione che approva il progetto: __________				
	Note __________				
R.6	**B. APPROVAZIONI**				
		Necessaria	Conseguita		In corso
R.7	V.I.A. da parte della Regione	Si [ ] No [ ]	Si [ ] No [ ]	__/__/__	Si [ ] No [ ]
R.8	V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	Si [ ] No [ ]	Si [ ] No [ ]	__/__/__	Si [ ] No [ ]
		richiesta	convocata		conclusa
R.9	CONFERENZA DEI SERVIZI	Si [ ] No [ ]	Si [ ] No [ ]	__/__/__	Si [ ] No [ ]
	Soggetto competente: __________				
	Soggetto richiedente: __________				
	Soggetti interessati : vedi Allegato				
R.10	Altro (specificare): ______	Si [ ] No [ ]	__/__/__	__/__/__	__/__/__
	Soggetto competente: __________				
R.11	**C. DATI DI REALIZZAZIONE**				
R.12	AGGIUDICAZIONE LAVORI		__/__/__	__/__/__	
	Soggetto aggiudicatore				
	Tipo aggiudicazione (General contractor, finanza di progetto, ecc.) ______				
	Nota: __________				

SCHEDA TECNICA E PROCEDURALE

	R.13	ESECUZIONE LAVORI Nota: ____	__/__/__	__/__/__
	R.14	COLLAUDO Nota: ____	__/__/__	__/__/__
	R.15	MESSA IN ESERCIZIO Nota: ____	__/__/__	__/__/__
S		Sintesi del cronoprogramma - attività progettuali ed autorizzative residue - gara ed appalto dei lavori - realizzazione - messa in esercizio Totale	mesi ____	
	Nota :indicare sommariamente i problemi, tecnici, economici, amministrativi noti che sono o che possono essere di impedimento alla progettazione e all'esecuzione dell'opera nonché ogni altro elemento utile per l'istruttoria ____			
REFERENTE ENTE PROPONENTE (Nome,Cognome, Qualifica,recapito) DATA		FIRMA		
REFERENTE M. I. T. (Nome, Cognome, Qualifica, recapito): DATA		FIRMA		

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

CUP	
ID Scheda (intervento)	____
Data aggiornamento	____
Versione scheda n.o	____

T		ENTE (proponente)										
U		LOTTO										
V		**Piano economico**	Stima di costo Euro									
	V.1	Costo della progettazione										
	V.2	Quadro economico di appalto										
	V.3	Costo delle opere per ristori socio - ambientali										
	V.4	Costo per opere connesse										
	V.5	Totale costo del lotto (1+2+3+4)										
	V.6	Distribuzione annuale dei costi										
			2002	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*Oltre 2010* Totale
		Costo annuale										
	V.7	Indicare da quale atto è ricavabile la stima, o indicare i parametri utilizzati e l'anno della stima										
Z		**Piano finanziario**										
	Fondi disponibili (da compilare per ciascuna fonte)											
	Z.1	Tipo fonte (10)										
	Z.2	Descrizione della fonte (11)										
	Z.3	Estremi del provvedimento (12)										
	Z.4 (13)	Importo (Euro)	Z.4.1 quota limite di impegno assegnato Z.4.2 Tasso previsto				Z.4.3 netto ricavo del mutuo Z.4.4 Tasso praticato					
	Z.5	Anno di competenza										
	Z.6	Note										
	Z.7	**Totale fondi disponibili**										

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

	FABBISOGNO			
	Z.8	Costo al netto delle disponibilità	____	
	Z.9	Richiesta di finanziamento ex Legge 166/02	Si [ ]	No [ ]
	Z.9.1	Importo (Euro)	____	
	Z.10	Sono previste forme di apporto privato	Si [ ]	No [ ]
	Z.10.1	Se Si indicare	natura	importo
	Z.102	Parte finanziabile	____%	su totale €
	Z.11	**Totale fabbisogno residuo**	____	Euro
	Z.12	Note	____	

REFERENTE ENTE PROPONENTE (Nome,Cognome, Qualifica,recapito)

DATA FIRMA

REFERENTE M. I. T. (Nome, Cognome, Qualifica, recapito):

DATA FIRMA

NOTE

Scheda di sintesi.

1. Nella denominazione del singolo intervento devono essere individuati l'unità di misura di riferimento e i valori di tale unità necessari all'identificazione univoca dei lavori da realizzare e l'indicazione del numero di lotti in cui l'intervento è articolato, riportati in dettaglio nel «quadro economico e finanziario».

2. Legenda tipologia: N (Nuova costruzione), C (Completamento), A (Adeguamento/potenziamento).

3. Legenda modalità: S (Rete stradale), F (Rete ferroviaria), P (Opera portuale), A (Opere aeroportuali), I (Rete idrica), M (Ferrovie metropolitane), E (rete elettrica), T (telecomunicazioni), Z (Altre opere).

4. Indicare se appartiene (si) o non appartiene (no) e specificare, in caso positivo, se trattasi di finanziamento (F) o procedure (P).

5. Riportare la richiesta di finanziamento a carico L.O. per il triennio.

6. Stato dell'arte: N non finanziato; F finanziato; C costruzione; E esercizio.

7. Finanziamento a carico L.O. già assegnato con delibera CIPE al singolo intervento.

8. Indicare il livello di progettazione a base della stima di costo: F (studio di fattibilità), P (preliminare), D (definitivo), E (esecutivo) e l'anno di riferimento.

Scheda economico-finanziaria.

10. Tipo fonte: comunitaria, statale, FROP, regionale, altri enti pubblici, ISPA e privati.

11. Descrizione della fonte: inserire la normativa che finanzia l'intervento. Se concerne amministrazioni statali inserire capitolo di bilancio. Per gli interventi finanziati con la LO indicare legge n. 166/2002, art. 13, comma 1.

12. Estremi del provvedimento: atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento. Per gli interventi già finanziati con risorse LO inserire la delibera CIPE che assegna le risorse all'intervento. Per ISPA e altre fonti private indicare atto deliberativo di impegno.

13. In caso di più limiti di impegno relativi ad anni diversi, duplicare il punto Z.4.

03A11511

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna nei giorni 19 e 22 settembre 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Bologna, nei giorni 19 e 22 settembre 2003, causa motivi tecnici per lo sviluppo delle procedure applicative P.R.A., gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per le intere giornate.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° ottobre 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A11153

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5330,32
ALBANIA	Lek	47	ALL	134,242
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	85,9121
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	91,6466
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,02987
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2,00868
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,20253
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,27430
ARMENIA	Dram	246	AMD	622,671
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2,00868
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,69675
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5519,96
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,12217
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,423054
BANGLADESH	Taka	174	BDT	65,5423
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,23312
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,24435
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,12217
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	51,4290
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2363,58
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,63924
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,44900
BRASILE	Real	234	BRL	3,28038
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,95911
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,91
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94691
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1204,26
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4303,53
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,53299
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	122,260
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,919529
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	32,3547

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	756,088
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9,29159
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,583699
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3295,33
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	443,537
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,46878
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1306,88
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	449,498
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,49649
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	25,8100
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42729
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,02987
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	37,7299
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,84533
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,81900
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4,12173
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,7167
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,44272
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,696927
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,11934
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	61,7445
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,803450
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	30,9019
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,37470
GHANA	Cedi	111	GHC	9561,95
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	65,9186
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	128,944
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,696927
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	199,432
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,795616
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,02987
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	9,09132
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2232,51

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	200,868
HAITI	Gourde	151	HTG	43,1150
HONDURAS	Lempira	118	HNL	19,8293
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,73768
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	51,4290
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9484,11
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	9350,90
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,348990
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	88,8123
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,00670
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	64,9693
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	165,985
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	87,3902
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	48,0504
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,336896
LAOS	Kip	154	LAK	8485,87
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,21407
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,638318
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1685,84
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	75,1856
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,56027
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45300
MACAO	Pataca	156	MOP	8,99981
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3315
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6686,85
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	119,497
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,26371
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	14,3077
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,426468
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,7944
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	299,812
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	33,1753
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	12,2563
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,0667
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1263,56
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	25775,7
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,95881
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,21407
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	84,4123

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	17,0139
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	146,758
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,19516
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,92270
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,432032
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	64,8593
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,12217
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,79793
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7013,77
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,90548
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,46346
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4,08470
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,696927
ROMANIA	Leu *	131	ROL	37918,0
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	34,3352
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	602,156
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,58895
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,41466
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,696927
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9762,90
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,92507
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2554,53
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,95912
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	47,1313
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,4893
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	235,2211
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2940,09
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	109,096
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,02987
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,02987
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,02987
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,12217
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,21407
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	293,994
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2822,26
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,06817
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,54739
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,21407
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	#VALORE!

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,45741
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	38,0920
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1171,85
THAILANDIA	Baht	73	THB	45,4122
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,48229
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,86194
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,45117
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1546627
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5776,94
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,98327
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2232,07
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	255,464
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	30,4087
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1092,38
VANUATU	Vatu	208	VUV	137,810
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1790,98
VIETNAM	Dong	145	VND	17432,1
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	199,084
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5265,82
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	898,185

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A11453

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 25 agosto 2003), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 285** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la maggiore spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317 milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico).

«4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A11572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 ottobre 2003 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Previsione nella costituzione della immunità per le alte cariche dello Stato e dell'autorizzazione a procedere per i membri del parlamento».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Avv. Giacomo Borrione, sede legale del Comitato nazionale per la giustizia, piazza Italia, 9 - Perugia.

03A11613

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1579
Yen giapponese	127,20
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,69360
Corona svedese	8,9860
Franco svizzero	1,5514
Corona islandese	89,11
Corona norvegese	8,2445
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58394
Corona ceca	31,835
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,65
Litas lituano	3,4539
Lat lettone	0,6435
Lira maltese	0,4272
Zloty polacco	4,5763
Leu romeno	38824
Tallero sloveno	235,6000
Corona slovacca	41,275
Lira turca	1670000
Dollaro australiano	1,6813
Dollaro canadese	1,5287
Dollaro di Hong Kong	8,9693
Dollaro neozelandese	1,9453
Dollaro di Singapore	2,0156
Won sudcoreano	1357,70
Rand sudafricano	8,3192

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11615

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan G 100 Premix».

Estratto provvedimento n. 208 del 30 settembre 2003

Oggetto: Premiscela per alimenti medicamentosi APRALAN G 100 PREMIX.

Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per un nuovo materiale di confezionamento, in aggiunta a quello precedentemente autorizzato.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, Via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102853025;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102853013.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto: aggiunta di un altro materiale di confezionamento, sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene, a quello precedentemente autorizzato.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il materiale di confezionamento. I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11516

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan G 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 211 del 30 settembre 2003

Oggetto: Premiscela per alimenti medicamentosi APRALAN G 200 PREMIX.

Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per un nuovo materiale di confezionamento, in aggiunta a quello precedentemente autorizzato.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, Via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102600018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102600020.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto: aggiunta di un altro materiale di confezionamento, sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene, a quello precedentemente autorizzato.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il materiale di confezionamento.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11515

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina Solfato 11% Sintofarm S.p.a.».

Estratto decreto n. 108 del 7 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato SPECTINOMICINA SOLFATO 11% SINTOFARM S.p.a. (ex integratore medicato SPECTINOMX 110).

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia) (CN), Via Togliatti, 5 codice fiscale n. 00273680355;

Produttore: La società Erre Due S.p.a. nello stabilimento sito in Costa Volpino (Bergamo), Via L. Da Vinci, 28;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102646015.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spectinomicina solfato pari a spectinomicina 110 g;

eccipienti: lattosio q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano);

Indicazioni terapeutiche: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria;

Tempo di attesa: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): sette giorni;

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 99 del 29 settembre 2003

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: La produzione delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate:

RINGER LATTATO, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100411014;

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100413018;

SOLUZIONE FISIOLOGICA DI SODIO CLORURO 0,9%, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102222015;

SOLUZIONE DI SODIO BICARBONATO ALL'8,4%, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102223017;

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 5%, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100412016, è ora autorizzata anche presso S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico sito in Cenate Sotto (Bergamo).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 100 del 29 settembre 2003

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, Via Bianchi 9, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: La produzione delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate:

IZOPROPIONATO, 6 buste da 80 g - A.I.C. n. 102039017;

IZOCOLIMICINA, 5 buste da 10 g - A.I.C. n. 102024039;

IZONEOCOL, 10 buste da 10 g - A.I.C. n. 102034016;

IZOASPERSORIO, confezione da 50 g - A.I.C. n. 102017011;

IZOVERMINA, busta da 1 kg - A.I.C. n. 102045010 - busta da 100 g - A.I.C. n. 102045022;

DAIMETON, 10 buste da 10 g - A.I.C. n. 102007059;

AMPIXIL, flacone 2500 ml (500 g) - A.I.C. n. 102413034, è ora autorizzata anche presso l'officina Erredue S.p.A. sita in Costa Volpino (Bergamo).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11519

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2003, concernente: «Riordino degli organismi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

In calce al decreto ministeriale 11 agosto 2003 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 16 settembre 2003, concernente il riordino degli organismi collegiali indispensabili del Ministero delle comunicazioni, si intendono apportati i seguenti estremi di registrazione: Corte dei conti - Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive - 7 ottobre 2003 - Registro n. 4 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 138.

03A11548

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino (campagna 2003/2004) - chiarimenti

In relazione alla modulistica relativa alle dichiarazioni vitivinicole (decreto ministeriale 1° agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2001), si comunica che, per la presente campagna vitivinicola 2003/2004, restano confermate le disposizioni e la modulistica in vigore gli scorsi anni.

In proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine all'adempimento da parte dei produttori di uva e di vino in merito alla presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi.

La dichiarazione vitivinicola deve essere presentata ai comuni utilizzando il modello conforme a quello allegato al decreto ministeriale 16 ottobre 2001 entro e non oltre il 10 dicembre 2003.

Si ricorda, altresì, che i comuni sono tenuti, entro la data del 20 dicembre, ad inviare le dichiarazioni ricevute:

l'originale all'AGEA;

una copia all'ufficio provinciale competente dell'assessorato regionale all'agricoltura;

una copia all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Si fa presente, infine, che il mancato rispetto della presentazione della dichiarazione vitivinicola, nel termine sopra richiamato, comporta le sanzioni previste al paragrafo 9, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000.

03A11546

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2003 sono stati adottati gli emendamenti numeri 11-24 e 30-39 al regolamento tecnico ENAC, pubblicati con foglio di aggiornamento n. 53, e la 4ª edizione del regolamento «Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo» recanti gli obblighi di installazione di porte di sicurezza per le cabine di pilotaggio ed altre misure di sicurezza.

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei documenti possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A11514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2003 del Ministero della salute concernente: «Recepimento della direttiva 2002/82/CE della Commissione del 15 ottobre 2002 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 22 settembre 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, prima colonna, alla fine dell'elenco riportante gli additivi alimentari dell'ALLEGATO I, e prima dell'additivo alimentare E338 ACIDO FOSFORICO si intende inserita la seguente dicitura: «*ALLEGATO II*»;

alla pag. 10, prima colonna, nell'ALLEGATO II, relativamente all'additivo alimentare E338 ACIDO FOSFORICO, in corrispondenza della voce EINECS, dove è scritto: «*331*-633-2», leggasi: «*231*-633-2»;

alla pag. 10, seconda colonna, relativamente all'additivo alimentare E339 ii) FOSFATO DISODICO, in corrispondenza della voce Formula chimica, dove è scritto: «Anidra: Na_2HPO_4 Idrata: Na_9 HPO_4 nH_2O(n=2,7 o 12)», leggasi: «Anidra: Na_2HPO_4 Idrata: Na_2 HPO_4 nH_2O(n=2,7 o 12)»; ed ancora, in corrispondenza della voce

Descrizione, al secondo periodo, dove è scritto: «Le forme idrate disponibili comprendono il diidrato, un solido cristallino inodore di colore bianco; l'eptaidrato: cristalli inodori o polvere granulare ...», leggasi: «Le forme idrate disponibili comprendono il diidrato, un solido cristallino inodore di colore bianco; l'eptaidrato: cristalli inodori *efflorescenti* o polvere granulare ...»;

alla pag. 11, prima colonna, relativamente all'additivo E339 iii) FOSFATO TRISODICO, in corrispondenza della voce «Perdita alla combustione», dove è scritto: «... anidra non più del 2,0%, monoidrata non più dell'*11,00%* ...», leggasi: «... anidra non più del 2,0%, monoidrata non più dell'*11,0%* ...»;

alla pag. 11, prima colonna, relativamente all'additivo E340 i) FOSFATO MONOPOTASSICO, alla voce Definizione, dove è scritto: «*Pesso* molecolare», leggasi: «*Peso* molecolare»; ed ancora, alla seconda colonna, in corrispondenza della voce «Sostanze insolubili in acqua», dove è scritto: «Non più dello 0,2% *o* sulla base anidra», leggasi: «Non più dello 0,2% sulla base anidra»;

alla pag. 12, seconda colonna, relativamente all'additivo E341 ii) FOSFATO DICALCICO, in corrispondenza della voce Descrizione, dove è scritto: «Cristalli o granelli, polvere granulare o polvere *bianca*», leggasi: «Cristalli o granelli, polvere granulare o polvere *bianchi*»;

alla pag. 13, prima colonna, relativamente all'additivo E407 CARRAGENINA, in corrispondenza della voce Definizione, dove è scritto: «La carragenina è ottenuta a partire da ceppi naturali di alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (*a The* rosse) ...», leggasi: «La carragenina è ottenuta a partire da ceppi naturali di alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (*alghe* rosse) ...»; ed ancora, in corrispondenza della voce Descrizione, dove è scritto: «Polvere di consistenza da grossolana a fine, di colore da giallastro *ed* incolore e praticamente inodore», leggasi: «Polvere di consistenza da grossolana a fine, di colore da giallastro *ad* incolore e praticamente inodore»; ed infine, in corrispondenza della voce Cadmio, dove è scritto: «Non più di 1 *mglkg*», leggasi: «Non più di 1 *mg/kg*»;

alla pag. 13, seconda colonna, relativamente all'additivo E450 ii) DIFOSFATO TRISODICO, in corrispondenza della voce «D. Tenore di P_2 O_5», dove è scritto: «Non inferiore al 57% e non superiore al 59%*)*», leggasi: «Non inferiore al 57% e non superiore al 59%»;

alla pag. 15, prima colonna, relativamente all'additivo E452 i) POLIFOSFATO SOLUBILE DI SODIO, in corrispondenza della voce Definizione, nel secondo periodo, dove è scritto: «... che consistono di catene lineari di unità di metafosfato ($NaPO_3$) x dove x □ con gruppi terminali di Na_2PO_4.», leggasi: «... che consistono di catene lineari di unità di metafosfato ($NaPO_3$) x dove x $\geqslant$ *2*, con gruppi terminali di Na_2PO_4.»; ed ancora, in corrispondenza della voce Mercurio, alla seconda colonna, dove è scritto: «Non più di 1 *mglkg*», leggasi: «Non più di 1 *mg/kg*»;

alla pag. 15, seconda colonna, relativamente all'additivo E452 i) POLIFOSFATO INSOLUBILE DI SODIO, in corrispondenza della voce Definizione, all'ultimo periodo, dove è scritto: «Il pH di una sospensione *acqusa* da 1 al 3% è di circa 6,5», leggasi: «Il pH di una sospensione *acquosa* da 1 al 3% è di circa 6,5»;

alla pag. 16, prima colonna, relativamente all'additivo E452 iv) POLIFOSFATO DI CALCIO, in corrispondenza della voce Perdita alla combustione, dove è scritto: «Non più del 2% (105°C, 4 ore, seguita da *combustinne* a 550°C, 30 minuti)», leggasi: «Non più del 2% (105°C, 4 ore, seguita da *combustione* a 550°C, 30 minuti)»;

alla pag. 17, prima colonna, relativamente all'additivo E1201 POLIVINILPIRROLIDONE, in corrispondenza della voce Denominazione chimica, dove è scritto: «Polivinilpirrolidone poli-[1-(2-ossi-1-pirrolidinile)-etilene]», leggasi: «Polivinilpirrolidone*,* poli-[1-(2-ossi-1-pirrolidinile)-etilene]»;

alla pag. 17, prima colonna, l'additivo alimentare «202 POLI VINILPOLIPIRROLIDONE» si intende riportato esattamente nel seguente modo: «E1202 POLIVINILPOLIPIRROLIDONE»; ed ancora, in corrispondenza della voce Definizione, nel secondo periodo, dove è scritto: «*E* prodotto dalla polimerizzazione di N-vinil-2-pirrolidone in presenza di un catalizzatore caustico o di N, *N*-divin 1-imidazolidone.», leggasi: «*È* prodotto dalla polimerizzazione di N-vinil-2-pirrolidone in presenza di un catalizzatore caustico o di N, *N'*-divin 1-imidazolidone».

03A11578

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501248/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77